

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di

Giuseppe Battarino • Magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo illecito dei rifiuti e illeciti ambientali
Silvia Massimi • Consulente della Commissione bicamerale d'inchiesta

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

MICROCONFERIMENTI E TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Corte di Cassazione, Sezione IV penale, Sentenza n. 44182 del 3 ottobre 2019

La sentenza della Corte di Cassazione affronta il problema del concorso di un microconferitore di rifiuti nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito posto in essere dal titolare di un'azienda che, secondo l'accusa, riceveva quotidianamente ingenti quantitativi di ferro, acciaio e, in alcuni casi, anche di rifiuti speciali e pericolosi, dietro il pagamento di un corrispettivo a soggetti che effettuavano trasporti non autorizzati di rifiuti di ignota provenienza.

I formulari dell'azienda erano omessi o falsificati, nella sede dell'azienda si svolgeva attività di stoccaggio, lavorazione di rifiuti anche speciali e pericolosi, con scarico delle acque reflue direttamente sul suolo; condotte di gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti a cui facevano seguito la vendita e il trasporto ad altre società del settore, con utile economico e conseguente configurabilità del delitto.

Fermi i consistenti elementi a carico dell'azienda ricevente – che secondo i magistrati aveva realizzato una vera e propria filiera del commercio illecito di ferro e acciaio – anche nei confronti del microconferitore è stata disposta una misura cautelare personale per il concorso nel delitto di cui all'art. 452-quaterdecies c.p. (già art. 260 del D.lgs 152/2006).

Egli era stato ripreso dalle telecamere installate dalla polizia giudiziaria nel corso dell'attività investigativa mentre effettuava conferimenti di rifiuti in due diverse occasioni.

In particolare risultavano due conferimenti di rifiuti posti in essere a distanza di poche settimane e in totale assenza di autorizzazione al trasporto.

La difesa, pur ammettendo pacificamente l'abusività del conferimento, ricorrendo contro il provvedimento restrittivo faceva valere l'asserita mancanza di prova di un effettivo contributo causale del microconferitore nelle attività più gravi di cui all'art. 452-quaterdecies c.p., risultandogli astrattamente addebitabile soltanto la meno grave gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 del D.lgs 152/2006.

Ciò che però aveva contribuito ad aggravare la condotta del ricorrente era l'aver posto in essere il secondo conferimento in data successiva alla misura di sequestro emessa nei confronti della società, depositando i rifiuti a distanza di pochi metri dal punto in cui erano stati apposti i sigilli (nel frattempo tra l'altro rimossi abusivamente dal titolare dell'azienda).

La Cassazione, avallando quanto già disposto in fase cautelare, rigettava il ricorso sostenendo che l'effettiva conoscenza da parte del ricorrente delle attività illecite della società risultava comprovata dal fatto che avesse effettuato uno dei conferimenti dopo il sequestro della zona e con particolari modalità: in particolare posizionando il mezzo di trasporto su una pesa, prima e dopo lo scarico dei rifiuti, per quantificarne il peso e il successivo corrispettivo in denaro, il tutto seguendo le istruzioni del titolare dell'azienda.

I giudici di legittimità hanno rimarcato che la consapevolezza delle illecità da parte del microconferitore andava individuata non tanto nel momento della rimozione dei sigilli da parte della società, quanto piuttosto nell'aver spostato l'attività di conferimento qualche metro appena fuori dallo spazio dagli stessi delimitato. Dunque, ne discendeva che dalla data del sequestro dei locali della società l'illecità delle attività di



conferimento erano evidenti e agevolmente conoscibili. A conforto veniva poi aggiunta l'assenza dei documenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti (in particolare i FIR relativi allo smaltimento) in capo al microconferitore, idonea anch'essa a dimostrare la sua consapevolezza delle illecità. In base a tutto quanto detto, quindi, la Cassazione ha ritenuto il ricorrente inserito in quel contesto criminale al quale avrebbe contribuito alimentando il flusso dei rifiuti illecitamente gestiti dalla società. È, questa, l'altra questione rilevante che è stata affrontata a più livelli nel caso in esame.

Con questa sentenza la Cassazione afferma che un soggetto che conferisce, anche in sole due occasioni, rifiuti illecitamente gestiti presso una società che ne fa traffico illecito per ingenti quantità, può concorrere nel delitto, perché in questo modo si inserisce in un contesto criminale, e contribuisce all'attività delittuosa alimentando il flusso dei rifiuti illecitamente trafficati.

La norma penale sulle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ha un suo indubbio "successo" nell'approccio repressivo in materia. Prevede sanzioni significative, consente mezzi di indagine ampi, ed è affidata per competenza alle Direzioni distrettuali antimafia.

È proprio su quest'ultimo punto che però si registrano opinioni divergenti anche all'interno del mondo giudiziario. Per molti, infatti, sarebbe più opportuno che un delitto di questo tipo rimanesse ancorato all'ordinaria competenza territoriale affinché le indagini si possano avvalere della conoscenza delle dinamiche locali da parte dei magistrati e delle polizie giudiziarie e, inoltre, per evitare passaggi di competenza che possono ritardare le indagini, ma anche rendere più complesso l'esercizio dei diritti di difesa.

Peraltro il caso esaminato in questa circostanza dalla Corte di Cassazione dimostra, insieme ad altre pronunce giurisprudenziali recenti, come si sia ormai arrivati a una differenziazione spinta delle condotte qualificabili come traffico illecito di rifiuti, o concorso nel traffico illecito.

Si passa infatti dalla grande e strutturata organizzazione occulta, alla zona grigia in un'attività formalmente lecita, all'alimentazione del circuito illecito con condotte ripetute.

Ancora una volta risultano essenziali al buon esito di un'indagine l'approccio professionale iniziale e la capacità di cogliere anche in comportamenti apparentemente "minori" la spia di una realtà più complessa e ramificata: a sostegno di queste esigenze sta la capacità di un efficace e circolare scambio di informazioni tra soggetti dell'amministrazione attiva, organi di controllo, polizie giudiziarie.